



## **Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**BANDO DI SELEZIONE PER N. 3 TIROCINI FORMATIVI, AI SENSI DELL'ART. 73 D.L. 69/2013, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

Decr. Pres. n.21/2022

### ***IL PRESIDENTE***

**Visto** l'art. 73 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi D.L. n. 69/2013), ed in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;

**Visto** il bando-tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016;

**Visto** l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021;

**Viste** le Linee Guida adottate dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto dell'8 febbraio 2022;

**Ritenuto** di dover indire una procedura per la selezione di n. 3 (tre) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013;

### ***DECRETA***

#### **Articolo 1**

#### **(Durata e decorrenza)**

E' indetta la procedura per l'individuazione di n. 3 (tre) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sede di Torino, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013.

## **Articolo 2 (Requisiti di partecipazione)**

Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il Tribunale Amministrativo Regionale né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo, solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

## **Articolo 3 (Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)**

Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013. In particolare, il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo, discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e ad incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, in particolare per quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa.

Durante il tirocinio formativo, gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R., né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante il tirocinio formativo) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Resta salva la possibilità degli stagisti ammessi di chiedere il riconoscimento della borsa di studio di cui ai commi 8 *bis* e 8 *ter* dell'art. 73 cit., e del decreto del Ministro della Giustizia 10 luglio 2015.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio formativo può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli Uffici del T.A.R. o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

#### **Articolo 4** **(Esito ed effetti del tirocinio)**

L'esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, D.L. n. 69/2013).

A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. n. 69/2013.

L'esito positivo del tirocinio formativo, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11 *bis*, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, D.L. n. 69/2013, in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11 *bis*);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del D.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

### **Articolo 5**

#### **(Modalità e termine di presentazione delle domande)**

Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirociniinformativi.giustizia.it>, cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Giustizia amministrativa.

I requisiti previsti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Gli ammessi al tirocinio formativo saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

### **Articolo 6**

#### **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

Nel caso di presentazione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, si terrà conto dei seguenti titoli al fine di formare apposita graduatoria che regoli l'ammissione al tirocinio.

a) voto di laurea

b) media dei voti riportati negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo

c) in caso di parità di punteggio saranno preferiti i candidati più giovani di età.

Alla selezione procederà una commissione composta dal Dirigente della Segreteria del presente Ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'Ufficio, designati dal Presidente.

Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; in ogni caso, la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario e pubblicata, come il presente bando, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

### **Articolo 7**

#### **(Pubblicità del bando)**

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nonché inviato per apposita pubblicizzazione al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte orientale, alla Scuola per le Professioni Legali di Torino, agli Ordini degli Avvocati della regione Piemonte, all'Associazione Avvocati Amministrativisti di Torino, ai Comuni capoluogo della Regione Piemonte, per la pubblicazione all'albo.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 011 5576434, 011 5576468.

## **Articolo 8 (Trattamento dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che nella documentazione da presentare al T.A.R. per il Piemonte, sono presenti diversi dati personali che verranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla medesima Amministrazione per le finalità di gestione della procedura in esame.

I dati in possesso dell'Amministrazione precedente saranno comunicati ai competenti uffici centrali per la pubblicazione della graduatoria di ammissione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Gli stessi dati in possesso, altresì, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Infine, i già citati dati possono essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati inerenti il possesso dei requisiti di onorabilità hanno natura di dati “sensibili” e comportano, secondo il D.lgs. 196/2003, il conferimento degli stessi al T.A.R. per il Piemonte.

I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.

Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. per il Piemonte, nella persona del Presidente, titolare del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.

Il T.A.R. per il Piemonte, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

**Torino,**

Il Presidente